

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PRINCIPI, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DA PARTE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELL'UMBRIA DEGLI INCARICHI ESTERNI DI DIFESA IN GIUDIZIO DI FRONTE ALLE AUTORITA' GIURISDIZIONALI CIVILI, PENALI, AMMINISTRATIVE, TRIBUTARIE, SPECIALI E COMUNITARIE, NONCHE' DI ASSISTENZA, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA

DL n. 112/2008 (art. 18) convertito in L. n. 133/2008;

Linee Guida ANAC n. 12/2018, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24/10/2018

Art. 1 OGGETTO

1. il presente regolamento disciplina i principi, i criteri e le modalità per il conferimento da parte di Arpa Umbria, di seguito nominata Agenzia, degli incarichi esterni di difesa in giudizio di fronte alle Autorità giurisdizionali civili, penali, amministrative, tributarie, speciali e comunitarie, nonché degli incarichi di studio, ricerca e consulenza in attuazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, D.L. 26 Giugno 2008, n. 112, convertito in Legge con modifiche dalla L. n. 133 del 6 Agosto 2008 e dalle Linee Guida ANAC n. 12/2018, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 907 del 24/10/2018.
2. Il presente regolamento disciplina l'affidamento di incarichi esclusi dall'applicazione del D. lgs. n. 50/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, lett d) del citato Decreto, anche nel rispetto del Parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 03/08/2018.

3 Il conferimento degli incarichi avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, rotazione, pubblicità e tutela dell'ambiente.

Art. 2 TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI

1. Rientrano nella disposizione di cui al presente regolamento:
 - Gli incarichi di difesa in giudizio per il patrocinio legale dell'Agenzia di fronte ad organi giurisdizionali nazionali e/o comunitari;
 - Gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite.
 - I servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale (Tale incarico deve essere contraddistinto dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in «un indizio concreto» o in «una probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento). Nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta. (A titolo esemplificativo e non esaustivo, ciò ricorre allorquando l'Agenzia abbia necessità di un parere legale preventivo volto ad acquisire elementi necessari a valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva o per valutare l'eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti, compresa l'opportunità di addivenire ad una conciliazione, oppure quando l'Agenzia abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti).

Gli incarichi di cui al presente articolo sono finalizzati a supportare la Direzione Generale, le strutture, le sezioni e i servizi dell'Agenzia per la risoluzione di problematiche specifiche, funzionali alle rispettive competenze ed attività.

Art. 3 CONDIZIONI E CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento può essere attivato in presenza delle condizioni e secondo i criteri sotto indicati:

- a) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Agenzia;
- b) inesistenza all'interno dell'Agenzia di figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico specifico, nonché per impossibilità di avvalersi di personale interno per incompatibilità o carichi di lavoro;
- c) definizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell'incarico
- d) indicazione della durata dell'incarico, salvo che non si tratti di prestazioni di difesa in giudizio;
- e) proporzione tra il compenso pattuito e l'attività svolta dal soggetto incaricato;

2. Il presente regolamento ed il relativo elenco ex art. 4 saranno soggetti a decadenza e conseguente perdita di efficacia nel caso in cui l'Agenzia provveda alla formale istituzione dell'Avvocatura interna (Ufficio Legale).

Art. 4 MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Nel rispetto dei principi di cui al codice dei contratti pubblici (art. 17) e al punto 3.1.3 delle Linee Guida ANAC n. 12/2018, l'Agenzia istituisce un elenco di professionisti mediante una procedura aperta e trasparente, in cui sono iscritti i professionisti che ne facciano richiesta (e vengano ritenuti idonei in base al curriculum). L'avviso per la formazione del predetto elenco, oltre al presente regolamento, sarà pubblicato nella *home page* del sito istituzionale dell'Agenzia e nelle sotto sezioni dedicate del canale "*Amministrazione Trasparente*". L'avviso conterrà anche l'indicazione del termine perentorio entro e non oltre il quale dovranno pervenire le domande dei professionisti.

2. gli incarichi sono affidati mediante l'acquisizione ed il confronto tra più curricula concernenti il profilo della figura professionale idonea al relativo svolgimento.

3. gli incarichi di difesa giudiziale saranno conferiti nel rispetto dei principi richiamati nel presente regolamento, con particolare riferimento a quelli contenuti nell'art. 1, comma 3, all'esperienza e competenza nella materia oggetto del contenzioso, all'eventuale pregressa proficua collaborazione con l'Agenzia in relazione alla medesima questione e al costo dell'incarico. Si terrà conto del principio di rotazione anche in considerazione della particolarità e/o complessità della controversia.

4. gli incarichi conferiti, con l'indicazione del soggetto incaricato, dei contenuti e dei compensi, vengono pubblicati, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013, nel canale web dedicato dell' "*Amministrazione Trasparente*".

Art. 5 ELENCO PROFESSIONISTI

- 1. l'elenco dei professionisti di cui all'art 4 è aggiornato ogni tre anni e in ogni caso conserva efficacia fino alla esecutività di un nuovo regolamento e relativo elenco.

Art. 6 PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

- 1.il presente regolamento viene pubblicato integralmente nel sito web dell’Agenzia, www.arpa.umbria.it e nelle pagine web dedicate - sotto sezione “*Amministrazione trasparente*”;
- 2.il presente regolamento diverrà esecutivo trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande di cui all’art. 4.

Il Direttore Generale

Dott. Walter Ganapini